



Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 53 DEL 03/07/2020

SPOSTAMENTO DI N. 47 POSTEGGI DEL MERCATO DI SANTA MARIA PER MOTIVI DI SICUREZZA A SEGUITO DEL CANTIERE PER PROLUNGAMENTO – LINEA 1 - DELLA METROPOLITANA DI TORINO.

IL SINDACO

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 18/03/2015, con la quale si è provveduto ad approvare in linea tecnica il progetto definitivo della linea 1 di Metropolitana nella tratta 3 Collegno – Rivoli così come redatto dalla società INFRATRASPORTI.TO S.r.l. (stazione appaltante e direzione lavori) pervenuto dal Comune di Torino il 17/02/2015 al prot. n. 8176;
- l'intera tratta 3 (Fermi – Cascine Vica) della linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, unitamente alla tratta Lingotto – Bengasi attualmente in fase di costruzione (tratta 4) è stata inserita con delibera CIPE n. 121 del 21/12/2001 nell'elenco delle Infrastrutture Strategiche di preminente interesse nazionale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 27/07/2016 si approvava il Progetto Definitivo 1° Lotto funzionale Fermi-Collegno Centro. D.I.E.;
- con Ordinanza sindacale n.15 del 28/06/2019 veniva ordinato lo spostamento di n. 77 banchi a seguito del cantiere per il prolungamento Linea 1 della Metropolitana di Torino per motivi di sicurezza;

Vista la Comunicazione inviata da Italiana Costruzioni del 02/10/2019 nella quale l'impresa comunicava l'avanzamento del cantiere per lo spostamento dei sottoservizi nei pressi dell'area mercatale di Santa Maria lato ovest.

Viste le nuove esigenze del "Cantiere Metro" emerse e condivise nelle riunioni di coordinamento tra l'Ente e la soc. Infrato che prevedono un'estensione di occupazione sull'area mercatale, posta a sud-est, a partire dal mese di luglio 2020.

Dato atto che:

A) sono state individuate dal Settore Lavori Pubblici, con relazione in data 2 luglio 2020 – prot.40485 - le aree idonee alla collocazione degli stalli oggetto di spostamento, come qui di seguito indicato:

1. spostamento di 47 banchi (di cui n.45 in concessione e n. 2 “liberi” per la “spunta”), e precisamente gli stalli con numero: 54/112/114/115/119/120/122/124/125/126/127/128/130/131/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/198/196/197/198/199/200/7T/106 da ricollocare in:

- via Oberdan tratto tra via S. Pellico e via Mameli n. 13 banchi esclusivamente per il settore alimentare (poiché unica area dotata di energia elettrica);
- via Mameli tratto tra via Oberdan e civico 12 n. 2 banchi;
- via S. Pellico tratto tra via Oberdan e via Risorgimento n. 6 banchi;
- parcheggio compreso tra la via Risorgimento e la via Mameli n. 15;
- area a parcheggio al fondo della via S. Pellico parallela al corso Francia a sud dell'area dei produttori agricoli n. 7 banchi;
- parcheggio posto a ovest del piazzale di Santa Maria in direzione Rivoli n. 4 banchi fino al termine del cantiere della Metropolitana;

2. rotazione e slittamento degli stalli, qui di seguito indicati, come meglio rappresentato nella planimetria allegata alla presente, di cui fa parte integrante e sostanziale:

- in piazza XXV Aprile:

- rotazione dei banchi n° 8 e 9 di 90° in senso antiorario e l'affiancamento al numero 7;
- slittamento dei banchi n°107/110/103/104/118 verso Est a ridosso del banco n°105;

- in piazzale di Santa Maria:

- rotazione dei banchi n° 179/180/181 di circa 10° in senso antiorario;
- slittamento verso ovest fino all'affiancamento con il banco 174 degli stalli contrassegnati ai n°175/176/177/178/179/180/181;

B) è stata prevista, per una migliore organizzazione del mercato, la standardizzazione degli stalli attualmente in concessione prevedendo le seguenti misure: m.6 x m.4, m. 8 x m.4, m.10 x m. 4, m.6 x m.5, m. 8 x m. 5;

Dato atto che le modalità e la durata dello spostamento state illustrate nell'ambito del “Tavolo di Lavoro del Commercio” - (Osservatorio della metropolitana) - svoltosi in data

10 febbraio scorso, alla presenza dei rappresentanti di mercato e delle organizzazioni di categoria del settore;

Richiamato il punto 3, Capo I, Titolo III., della D.G.R. del 2 aprile 2001, n. 32-2642 “L.R. 12 novembre 1999, n. 28. art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore” il quale prevede che “.....qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità il Comune può, con ordinanza motivata contenente l’indicazione delle modalità e della durata della sospensione o spostamento, disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d’urgenza di qualunque forma di commercio su aree pubbliche”;

Richiamati altresì:

- il titolo III, capo II, paragrafo 3, punto 4, lett. b), della deliberazione della giunta regionale sopra citata che prevede che “*La riassegnazione deve tenere conto: 1) delle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l’ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria..... 4) L’opzione esercitata dai concessionari non può causare pregiudizio all’articolazione del mercato che, oltre ad essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza*”;
- la deliberazione della giunta regionale 17 dicembre 2001, n. 86-4861 “Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 ‘Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina del settore’. Indicazioni attuative” che precisa: “*Il criterio fondamentale è rimasto quello della maggiore anzianità di posteggio ma si è affermato che il Comune non può prescindere da valutazioni connesse, in particolare, ad esigenze igienico sanitarie e di sicurezza*”;

Ritenuto, pertanto, necessario per motivi di sicurezza effettuare lo spostamento dei posteggi del mercato di Santa Maria attualmente collocati in piazzale Santa Maria insistenti nell’area di cantiere della Metropolitana di Torino Linea 1 stabilendo ai sensi del punto 3, Capo I, titolo III, della deliberazione della giunta regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642 “L.R. 12 novembre 1999, n. 28 Art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”, di procedere come segue:

MODALITA’

I titolari di concessione per l’occupazione di suolo pubblico contrassegnati ai numeri: 54/112/114/115/119/120/122/124/125/126/127/128/130/131/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/198/196/197/198/199/200, saranno oggetto di spostamento e ricollocati nelle aree individuate, fino al completamento del cantiere della metropolitana, come segue:

- via Oberdan tratto tra via S. Pellico e via Mameli n. 13 banchi riservati esclusivamente al settore alimentare (area dotata di energia elettrica);
 - via Mameli tratto compreso tra via Oberdan e civico 12, n. 2 banchi (settore non alimentare);
-

- via S. Pellico tratto compreso tra via Oberdan e via Risorgimento, n. 6 banchi (settore non alimentare);
 - parcheggio compreso tra la via Risorgimento e la via Mameli n. 15 (settore non alimentare);
 - area a parcheggio al fondo della via S. Pellico parallela al corso Francia a sud dell'area dei produttori agricoli n. 7 banchi (settore non alimentare);
 - parcheggio posto a ovest del piazzale di Santa Maria in direzione Rivoli n. 4 banchi fino al termine del cantiere della Metropolitana (settore non alimentare);
 - I posteggi "liberi" per la "spunta" saranno quelli risultanti, al termine delle assegnazioni, tra quelli non scelti dai concessionari oggetto di spostamento;
 - Piazza XXV Aprile:
 - gli stalli contrassegnati ai numeri 8 e 9 verranno ruotati di 90° in senso antiorario e affiancati al banco n.7;
 - gli stalli contrassegnati ai numeri 107/110/103/104/118, verranno slittati verso est a ridosso del banco n°105;
 - Piazzale Santa Maria:
 - gli stalli contrassegnati ai numeri 179/180/181 verranno ruotati di circa 10° in senso antiorario;
 - gli stalli contrassegnati ai numeri 175/176/177/178/179/180/181 verranno slittati verso ovest fino all'affiancamento con il banco 174;
 - la scelta del posteggio dovrà essere esercitata nell'ordine di graduatoria dei titoli di priorità dei concessionari, compatibilmente con:
 - a) il rispetto degli spazi e dei settori merceologici individuati, nonché delle dimensioni stabilite per ciascun posteggio, salvo gli ampliamenti finalizzati all'adeguamento dello stesso a misure standard come indicato nel precedente punto B);
 - b) i limiti dell'occupazione complessiva, per ciascuna fila, espressa in metri lineari;
 - c) l'osservanza delle norme di sicurezza e igienico sanitarie comprese quelle relative alla fornitura di energia elettrica e utilizzo GPL;
 - d) i settori merceologici oggetto di concessione;
 - nel caso di concessioni contigue in capo allo stesso titolare è consentita:
 - la scelta contestuale dei posteggi solo se e in quanto possibile nel rispetto della graduatoria;
 - la scelta contestuale dei posteggi operata sulla base dell'anzianità di frequenza minore (riferita a ciascuna concessione), secondo consuetudine, nel caso di impossibilità di scelta contestuale allo scorrimento della graduatoria;
 - a far data dal presente atto e per il periodo di durata del "cantiere" non sono consentiti ampliamenti della concessione in tutta l'area mercatale;
-

DURATA

- lo spostamento avrà luogo a partire dal giorno 22 luglio e fino al completamento del cantiere della metropolitana e degli interventi ad esso legati;
- rispetto ai termini ivi stabiliti sono fatte salve esigenze di tutela del pubblico interesse, di sicurezza e sanità attualmente non prevedibili;

Visto l'art. 28, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59"

Vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114",

Vista la deliberazione del consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la deliberazione della giunta regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642 "L.R. 12 novembre 1999, n. 28 Art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore";

Visto il vigente "Regolamento dei mercati", approvato con deliberazione consiliare n. 113 del 19 novembre 2003;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento spetta al Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. Lo spostamento temporaneo di n. 47 posteggi (di cui n. 45 in concessione e n. 2 "liberi" per la "spunta") del mercato di Santa Maria, a seguito del cantiere per il prolungamento della Linea 1 della "Metropolitana Automatica di Torino", a far data dal 22 luglio 2020, con le modalità e la durata descritte in premessa e come rappresentato nella planimetria allegata alla presente di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. Ai dirigenti dei settori coinvolti di disporre gli atti necessari all'attuazione dello spostamento.

RICORDA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica o entro 120 giorni al Capo dello Stato.

IL SINDACO
Francesco Casciano

Allegati al presente atto (hash: - “nome file”)

hash: 88990dd80c4c7aaf37eb959819414d094190d028db4c8e71e0b2ace3d9f00063 - "2020 ALLEGATO ORDINANZA ultima planimetria agg 30062020.pdf"

IL SINDACO
Francesco Casciano
